

Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune di Rio Saliceto



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento
- ART. 2 Principi e contenuti
- ART. 3 Definizioni
- ART. 4 Classificazione dei rifiuti
- ART. 5 Le funzioni della agenzia territoriale Atersir
- ART. 6 Competenze istituzionali del Comune
- ART. 7 Competenze del gestore

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 8 Area di espletamento del pubblico servizio
- ART. 9 Trasporti e pesate
- ART. 10 Criteri organizzativi del servizio di raccolta
- ART. 11 Modalità di svolgimento del servizio
- ART. 12 Dotazione e collocazione dei contenitori in caso di raccolte stradali
- ART. 13 Dotazione, collocazione ed esposizione dei contenitori in caso di raccolte domiciliari
- ART. 14 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio
- ART. 15 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale
- ART. 16 Simbologia della raccolta differenziata
- ART. 17 Attività di volontariato

TITOLO III - COMPORTAMENTI DA TENERSI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA

- ART. 18 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile
- ART. 19 Raccolta del rifiuto organico
- ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame
- ART. 21 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone
- ART. 22 Raccolta dei rifiuti vegetali
- ART. 23 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati
- ART. 24 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
- ART. 25 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati
- ART. 26 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
- ART. 27 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- ART. 28 Raccolta dei rifiuti ingombranti
- ART. 29 Rifiuti inerti
- ART. 30 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
- ART. 31 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie

ART. 32 Conferimento veicoli a motore e rimorchi

ART. 33 Cestini stradali

TITOLO IV - SERVIZI DI RACCOLTA ALL'APERTO

ART. 34 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni

ART. 35 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche

ART. 36 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

ART. 37 Pulizia delle aree mercatali

ART. 38 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee ed aree di sosta nomadi

ART. 39 Pulizia delle aree private

ART. 40 Carico e scarico di materiali e pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

ART. 41 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 42 Finalità dei Centri di Raccolta

ART. 43 Utilizzatori del servizio

ART. 44 Orari di apertura

ART. 45 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

ART. 46 Tipologie di rifiuto ammesse

ART. 47 Sicurezza del Gestore e degli utenti ART.

48 Compiti del personale addetto

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 49 Oneri dei produttori e dei detentori

ART. 50 Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani

ART. 51 Criteri qualitativi di assimilabilità

ART. 52 Criteri quantitativi di assimilabilità

ART. 53 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 54 Divieti

ART. 55 Vigilanza

ART. 56 Sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 57 Entrata in vigore del Regolamento

ART. 58 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rio Saliceto.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali sono istituiti i servizi oggetto del presente regolamento;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate negli artt. 183-184 del D.Lgs.152/06.

ART. 2 Principi e contenuti

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di:
 - assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare i più significativi standard di qualità dei servizi resi;
 - limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini o loro associazioni, anche attraverso idonee forme di comunicazione;
 - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - azioni di informazione e sensibilizzazione verso l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori e degli utenti in generale, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

- l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere i comportamenti virtuosi;
 - azioni di informazione e sensibilizzazione verso l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
 - il miglioramento degli standards di controllo relativamente alla raccolta rifiuti.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento e nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai Piani di settore approvati dalle autorità competenti, PRGR n°67 del 3 luglio 2016 nonché della L.R. 16/2015, obiettivi che si consolideranno con l'introduzione della tariffazione puntuale.

ART.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate negli artt. 183-184 del D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:

A) *Gestione*: l'attività di gestione comprende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento".

B) *Conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;

C) *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" c. 1 art. 183 del D.lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

D) *Spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

E) *Autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

F) *Produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

G) *Produttore del prodotto*: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

H) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

I) *Cernita*: le operazioni di preselezione o selezione dei rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o di smaltimento finale degli stessi;

J) *Trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;

K) *Trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

L) *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

M) *Preparazione per il riutilizzo*: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

N) *Riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

O) *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

P) *Riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Q) *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

R) *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

S) *Deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

5.1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

5.2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

5.3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5.4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5.5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

T) *Centro di Raccolta*: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee.

U) *Centro del Riuso*: luogo in cui i cittadini possono conferire oggetti usati, in buon stato di conservazione e dotati di un valore di mercato, da destinare ad un loro successivo riutilizzo.

ART. 4 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione di cui all'art. 184 (art. 184 bis, 183) del D.Lgs.152/06, si individuano le seguenti categorie di rifiuto:

1. Rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, che vengono ulteriormente distinti in:

- rifiuto organico, cioè rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina (avanzi di cibo, alimenti scaduti, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, ecc.), carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- rifiuto secco riciclabile, cioè rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia, ovvero rifiuto

reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per il quale è stata istituita una raccolta differenziata;

- rifiuto residuo non riciclabile, cioè rifiuto dal quale non sia possibile recuperare materia, che viene definito secco se privo di frazione fermentescibile;
- rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- rifiuti elettrici ed elettronici: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE - provenienti da utenze domestiche o similari ai sensi del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
- rifiuti ingombranti: ad esempio beni di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta;

b) i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua;

d) i rifiuti sanitari assimilati: i rifiuti specificatamente assimilati ai sensi del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 e del Titolo VI del presente Regolamento;

e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

2. Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte IV.

ART. 5 LE FUNZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIALE (ATERSIR)

La Legge regionale n°23 del 23 dicembre 2011 dispone che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, sia svolto dalla Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. In particolare per il servizio di gestione dei rifiuti urbani il Consiglio d'ambito Regionale coadiuvato dal consiglio locale di Reggio Emilia provvede:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario (L.R. 23 dicembre 2011, n°23);
- d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;

- alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
- e) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- f) alla definizione di linee guida in sinergia con la Regione Emilia-Romagna vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- g) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- h) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- i) alla gestione in accordo con i comuni delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- j) a formulare un parere non vincolante ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- k) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Mentre i **Consigli locali** provvedono:

- a. all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
- b. a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- c. all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- d. alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- e. al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

ART. 6 Competenze istituzionali del Comune di Rio Saliceto

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che del Gestore;
- b) sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative, concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante il Piano annuale delle attività con indicate le modalità precise delle raccolte effettuate;
- c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- d) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da impianti e attività proprie del Comune stesso;
- e) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.
- f) La promozione, ai sensi dell'art. 180 bis - comma 1 - del D.Lgs.n.152/06, dei "Centri del Riuso", ovvero di luoghi in cui i cittadini possono conferire oggetti usati, in buon stato di conservazione, dotati di un valore di mercato, da destinare a un loro successivo riutilizzo.
- g) attività di promozione e sensibilizzazione per un ciclo sostenibile della filiera dei rifiuti;

ART. 7 Competenze del Gestore

- 1. Il soggetto Gestore svolge le attività e i servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani oggetto della convenzione e/o del contratto di servizio in essere, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento vigente e del Piano annuale delle attività (PAA) e degli interventi (vedi art.10 comma1).
- 2. Le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati potranno, in via straordinaria, limitatamente a

determinate frazioni merceologiche e previo accordo con il Gestore, essere esercitate da Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni;

3. Dal soggetto Gestore, e Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - destinazione delle frazioni recuperate;
 - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti;

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 Area di espletamento del pubblico servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa viene effettuata per l'intero territorio comunale, pertanto il servizio è garantito:
 - in tutta l'area urbana e nella periferia urbanizzata;
 - in tutti i centri frazionali;
 - in tutti i nuclei abitativi e le case sparse.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.
3. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura stradale (capillarizzata/potenziata), s'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 800 (misurabili sulla viabilità pubblica) dai punti di conferimento delle frazioni merceologiche secco ed organico, disposti a cura del Gestore, previa validazione da parte del Comune.
In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura domiciliare per tutti i casi di strade pubbliche o private ad uso pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso, s'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 200 (misurabili sulla viabilità pubblica) dal punto di conferimento delle frazioni merceologiche secco ed organico, indicato dal Gestore, previo accordo con il Comune.
Si intendono infine altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
4. Il conferimento da parte dell'utente deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune nel quale è ubicato l'immobile; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali, salvo accordi specifici intercorsi tra le Amministrazioni. Sono esclusi dal presente divieto:
 - i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i CdR.

ART. 9 Trasporti e pesate

1. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. Il gestore deve usare mezzi con il minor impatto ambientale in tema di emissioni

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/2006;
4. Le modalità di eventuale pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento, con particolare attenzione alla ripartizione dei rifiuti raccolti nei singoli territori comunali.

ART. 10 Criteri organizzativi del servizio di raccolta

1. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o raccolte separate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono concordati tra Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi (PAA), in accordo a quanto stabilito dalla deliberazione del consiglio locale di Reggio Emilia n.6/2015.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento delle rese del servizio di raccolta, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, in un'ottica di economicità ed efficienza.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
4. Il Gestore, d'intesa con il Comune, può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, ed alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione e del miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze che, qualora eccedano l'ordinario servizio pubblico, potranno prevedere un ulteriore addebito di costi a carico dell'utenza.
5. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare di gruppi di eco-volontari.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
7. E' vietato incendiare rifiuti ed inserire rifiuti liquidi o sostanze incendiate al interno dei contenitori predisposti dal gestore sul territorio comunale.

ART. 11 Modalità di svolgimento del servizio

1. La raccolta dei rifiuti può essere attuata, in funzione della specifica tipologia di rifiuti, mediante una o più delle seguenti forme:
 - raccolta domiciliare o "porta a porta";
 - raccolta stradale, a sua volta attuabile con diversi gradi di diffusione sul territorio, e pertanto classificabile in stradale "capillarizzata" ad esclusione delle frazioni di umido e residuo;
 - raccolta mediante Centri di Raccolta;
 - raccolta a domicilio su chiamata.

Di seguito esplicate in dettaglio.

Raccolta domiciliare o “porta a porta”: attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolta mediante lo svuotamento/ritiro di attrezzature (contenitori rigidi/sacchi) dedicati alle utenze, con esposizione su suolo pubblico in prossimità delle utenze stesse, possibilmente fronte civico, salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo con il Comune, e secondo un calendario prestabilito, in orari e con modalità predefiniti nel Piano annuale delle attività.

In caso di realtà densamente abitate, con tipologie abitative che rendono difficile la raccolta domiciliare dei rifiuti, il sistema organizzativo può essere integrato da “Oasi Ecologiche Dedicare”, acronimo OED (aree delimitate/recintate ad uso esclusivo di uno specifico gruppo di abitazioni, in cui vengono disposti i contenitori delle diverse frazioni) ed Ecostation (cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco).

I rifiuti coinvolti dall'espletamento del servizio di raccolta domiciliare possono riguardare:

- frazione secca residua;
- frazione organica;
- giroverde (sfalci d'erba e potature da giardini);

Raccolta “stradale capillarizzata”: attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani svolta tramite il posizionamento di contenitori stradali e di prossimità, di capacità variabile, con una densità di distribuzione superiore agli standard del servizio tradizionale di raccolta “stradale”.

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori utilizzati dai cittadini per conferire le varie tipologie di materiali; i contenitori sono posizionati secondo le diverse esigenze e possono riguardare la raccolta dei seguenti materiali:

- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- vetro (vetro, alluminio e acciaio)

Gli standard di distribuzione dei contenitori vengono di volta in volta condivisi con l'Amministrazione Comunale in funzione delle frazioni merceologiche per cui si attiva una tipologia di raccolta “capillarizzata” e delle zone territoriali investite. A meno di casi eccezionali, lo standard di base di un sistema di raccolta “stradale capillarizzata” prevede una densità territoriale di contenitori stradali per la raccolta differenziata pari indicativamente ad un contenitore per ogni 60 abitanti.

I Centri di Raccolta (CdR) sono aree delimitate e presidiate dove è possibile portare rifiuti quali: carta, cartone, vetro, plastica, legno, sfalci e potature, ferro, alluminio, pile, polistirolo, batterie, oli minerali, oli vegetali, abiti usati, frigoriferi, computer, toner, lampadine a basso consumo, e rifiuti tossici e infiammabili. L'apertura dei centri di raccolta viene garantita dal Gestore.

Il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, consiste in una raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti di natura domestica (elettrodomestici, mobili, materassi ecc.), che può essere richiesto contattando il Comune di Rio Saliceto e concordando l'appuntamento per il ritiro.

Il servizio, organizzato in giornate prefissate, consiste nella raccolta di ingombranti a domicilio su richiesta dell'utente, nella misura indicativa di 3-5 pezzi per ogni presa. Il materiale raccolto, proveniente esclusivamente da utenze civili, dovrà essere collocato a cura del cittadino prevalentemente su area pubblica, in prossimità dell'abitazione, con la cura di evitare intralcio e facilitarne la raccolta da parte degli addetti.

2. Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune di Rio Saliceto può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Piano annuale delle attività e degli interventi PAA.

4. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (guasti dei mezzi, ecc.).
5. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno in ogni caso concordando i tempi con i Comuni all'interno del Piano Annuale delle Attività.
6. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private, laddove autorizzati in forma scritta dai titolari dell'area o da specifica ordinanza sindacale: e pertanto fatto divieto di porre in essere comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e di garantire l'accessibilità ai contenitori utilizzati per il porta a porta in caso di nevicate. I contenitori, inoltre, devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

ART. 12 Dotazione e collocazione dei contenitori in caso di raccolta stradale capillarizzata

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore a livello collettivo; sono posizionati in numero differente da Comune a Comune secondo le diverse esigenze e possono appartenere alla seguente tipologia:
 - carta e cartone: contenitori aventi volumetria dai 3200 ai 1100 lt e/o bidoncini di prossimità aventi volumetria pari a 240/360/660lt, entrambi a livello stradale ed identificati dalla colorazione blu;
 - imballaggi in plastica: contenitori aventi volumetria dai 3200 ai 1100 lt e/o bidoncini di prossimità aventi volumetria pari a 360/660 lt, entrambi a livello stradale ed identificati dalla colorazione bianca o gialla;
 - vetro (vetro, alluminio e acciaio): campane aventi volumetria pari a 2.000/2.500 lt e/o bidoncini di prossimità aventi volumetria pari 240/360 lt, entrambi a livello stradale ed identificati dalla colorazione verde;
 - vegetale (sfalci d'erba e potature da giardini): contenitori aventi volumetria pari a 1.700 lt ed identificati dalla colorazione marrone, o contenitori di una capienza maggiore di 5000 lt per la raccolta degli sfalci, ad integrazione del servizio domiciliare reso a sacchi (cosiddetto "giroverde").
2. L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e a impedire esalazioni moleste, pertanto è vietato l'utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura.
3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata sono chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui vengono dedicati sono chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.
4. La dotazione dei contenitori stradali è tale da coprire il fabbisogno delle utenze conferenti; i contenitori sono posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati, limitando il più possibile le distanze da percorrere.
5. Nel caso in cui un contenitore venga danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvede al suo ripristino.
6. La precisa collocazione dei contenitori per la raccolta stradale su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal Gestore del servizio ed autorizzata dal Comune. Nella definizione della precisa collocazione vengono considerate le esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico e rispetto dell'assetto architettonico, nonché le prescrizioni del Codice della Strada; pertanto, ove da esso previsto, l'area di collocazione dei contenitori stradali deve essere appositamente delimitata.
7. la collocazione dei contenitori per la raccolta stradale capillarizzata, per esigenze igieniche e per impedire esalazioni moleste maleodoranti dovrà rispettare di norma una distanza orizzontale di 3 metri da:
 - finestre di civile abitazione;

- ingressi di negozi e attività commerciali di tipo alimentari e ristorativi quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc..
8. Sarà cura del Gestore provvedere ad assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza, quando ricavati in area pubblica. Il Piano annuale delle attività dovrà riportare la periodicità, il timing degli interventi, tipologie di rifiuti e le modalità del servizio.
 9. Sono ammessi contenitori in area privata per le zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti dichiarati urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale (previa autorizzazione rilasciata dalla proprietà al Gestore).
 10. Utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non, potranno essere dotate di attrezzatura idonea adibita a loro uso esclusivo e custodita all'interno della proprietà privata, con gestione regolata da apposita convenzione tra Gestore ed utente.
 11. È vietato, nel caso dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti (per i quali si prevede la localizzazione permanente a bordo strada), il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati da parte del Gestore del servizio, nonché il loro danneggiamento e imbrattamento.
 12. Negli interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di edifici devono essere previsti spazi idonei da destinare ai contenitori dei rifiuti urbani. Sui progetti di strumenti urbanistici attuativi deve essere acquisito parere del Gestore in ordine alla idoneità delle soluzioni previste per la distribuzione dei punti di raccolta su suolo pubblico.
 13. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le Amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste.
 14. Tutti i soggetti che per esigenze legate ad attività temporanee interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo: nel caso in cui sia necessario lo spostamento di contenitori o ne sia limitata l'accessibilità, gli oneri che ne derivassero per poter garantire il servizio, comprensivi dello spostamento, dell'informazione agli utenti e del ricollocamento dei contenitori, saranno a carico del soggetto richiedente, che sarà tenuto inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica. Sono esentati al pagamento degli oneri per lo spostamento dei cassonetti le attività indicate nel Piano annuale delle attività.

ART. 13 Dotazione, collocazione ed esposizione dei contenitori in caso di raccolte domiciliari

1. Le attrezzature vengono fornite alle utenze in base alle regole progettuali (concertate tra il gestore e il Comune di Rio Saliceto): la tipologia standard può essere integrata o sostituita, in accordo con l'utenza stessa, in base a valutazioni tecnico-funzionali emergenti durante l'erogazione del servizio. Le tipologie di attrezzature per l'espletamento del servizio di raccolta "porta a porta" possono consistere, in funzione del rifiuto a cui sono adibite, in:
 - frazione secca residua: pattumiere stradali monoutenza di volumetria pari a 40/70/60 lt e/o contenitori carrellati di volumetria pari a 120 / 240 / 660 / 1.100 / 1.700 lt (di norma pluriutenza, a livello condominiale e/o non domestico), identificati dalla colorazione grigia;
 - frazione organica: pattumiere stradali monoutenza aventi volumetria pari a 25 lt e/o contenitori carrellati aventi volumetria pari a 120 / 240 lt (di norma pluriutenza, a livello condominiale e/o non domestico), identificati dalla colorazione marrone;
 - giroverde (sfalci d'erba e potature da giardini): sacchi monoutenza in rafia, aventi volumetria pari a ca 90 lt, a rendere, identificati dalla colorazione bianca e dal logo del "giroverde".
2. Il numero e il volume dei contenitori domiciliari destinati a ciascuna utenza, fatte salve verifiche in ordine alla caratterizzazione delle utenze ed alla compatibilità con l'assetto fisico e funzionale degli insediamenti, deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza

provocare inconvenienti di carattere igienico.

3. I contenitori domiciliari consegnati all'utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza: il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del Gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili.
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico, previa autorizzazione scritta da parte degli uffici competenti.
5. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave: in ogni caso spetta al Gestore decidere se questa soluzione possa essere applicata.
6. E' vietato l'uso improprio dei contenitori e l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti: in tale caso non ne sarà garantita la vuotatura.
7. Nel caso in cui un contenitore rigido venga danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvede, previa richiesta, alla sua sostituzione.
8. In particolari situazioni individuate dal Comune in accordo con il gestore, i contenitori domiciliari di utenze condominiali o di utenze non domestiche possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 5 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
Le utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non, potranno essere dotate di attrezzatura idonea adibita a loro uso esclusivo e custodita all'interno della proprietà privata, con gestione regolata da apposita convenzione tra Gestore ed utente.
9. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, per particolari motivazioni eccezionali atte a garantire il pubblico servizio e purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
10. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti.
11. I contenitori devono di norma essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. Salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo con il Comune, la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore.
12. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
13. In caso di condizioni meteorologiche di rilevante intensità (es: forti nevicate), il Gestore, di comune accordo con il Comune, potrà comunicare eventuali variazioni alle modalità di raccolta ed esposizione.
14. Tutti i contenitori rigidi per le raccolte domiciliari sono forniti all'utenza, e da questa devono essere conservati con diligenza. L'utenza risponde al Gestore del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di

quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli. Gli utenti rispondono altresì dei danni verso terzi eventualmente cagionati dai contenitori laddove derivanti da un utilizzo non corretto (non esposti come da calendario o secondo le modalità previste). In previsione dell'applicazione della tariffa puntuale per il pagamento della tassa rifiuti i contenitori per il rifiuto residuo indifferenziato saranno dotati di un chip identificativo dell'utente.

15. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per accordi od eventuali richieste specifiche dei Comuni al Gestore, quantificate e disciplinate nel Piano annuale delle attività.

ART. 14 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del utente, il quale è tenuto a conservarli, trasportarli e conferirli in modo tale da evitare per quanto possibile dispersioni o cattivi odori, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti in funzione delle modalità delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta rifiuti di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate; eventuali variazioni alle modalità di effettuazione della raccolta potranno essere apportate a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative purché siano inserite nel Piano di lavoro annuale. Il gestore provvederà in tali casi, mediante opportune campagne divulgative ad informare l'utenza delle variazioni intervenute.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori predisposti e con le modalità differenti da quelle indicate. I rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata (es. raccolta cartone escenti commerciali in centro storico) e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
5. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del servizio.
7. L'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti nel caso di raccolte stradali o al momento dell'esposizione nel caso di raccolte domiciliari, il coperchio del contenitore resti chiuso; e pertanto vietato introdurre rifiuti all'interno dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio l'utente può richiederne uno ritenuto maggiormente idoneo, che il Gestore potrà accordare anche in seguito a sua verifica tecnica, entro 15 giorni dalla richiesta.
8. Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi.
9. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica e del rifiuto vegetale.

ART. 15 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. L'Amministrazione Comunale ed il Gestore consentono e favoriscono, da parte delle sole utenze domestiche, il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed

esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza.

3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo di diverse metodologie (quali composte, cassette di compostaggio e compostaggio in cumulo) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - composte domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - cassa di compostaggio in cumulo, una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consenta un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Chiunque utilizzi il compostaggio domestico, previa autocertificazione, può richiedere uno sconto sulla tariffa come previsto da regolamento comunale per la disciplina per le tasse sui rifiuti (IUC-TARI)
6. Non possono essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. La collocazione delle compostiere dovrà rispettare una distanza minima orizzontale di 5 metri dalle abitazioni altrui per impedire esalazioni maleodoranti. Nel caso della collocazione di cassette di compostaggio o "compostaggio in cumulo" tale distanza dovrà essere di almeno 7 metri.

ART. 16 Simbologia della raccolta differenziata

1. Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza e adottata la simbologia unica della raccolta differenziata così come definita con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 7/11/1995, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 179 del 15/12/1995 e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti deliberazione n.67 del 3/05/2016.
2. La simbologia unica comprende:
 - il Logo, simbolo grafico caratterizzante a livello visivo, la raccolta differenziata;
 - la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.

ART. 17 Attività di volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro esercitando attività di volontariato e no-profit.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata e che le associazioni di cui al precedente comma concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento.

3. I soggetti di cui al comma 1 vengono autorizzati senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
 4. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare correttamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio e mezzi di trasporto adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione e di disporre delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni. Tra queste rientrano anche le guardie ecologiche volontarie.
 5. I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata e ed il rispetto del suddetto regolamento riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
 6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione Comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
 7. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - frazione secca differenziata del rifiuto (carta, cartone, plastica, ecc.)
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - ferro sotto forma di rottame;
 - ferro sotto forma di lattine;
 - alluminio in forma di lattine per liquidi;
 - alluminio sotto forma di rottame;
 - metalli di uso comune esclusi quelli che, potendo formare composti metallici, costituiscono o possono costituire materiali pericolosi o tossici nocivi;
 - rifiuti ingombranti di origine domestica ad eccezione degli elettrodomestici contenenti liquidi o gas per cicli termodinamici destinati alla produzione di frigoriferi;
 - verde da giardino;
 - legno;
 - stracci o abiti usati, comprese le calzature.
- Si fa espresso divieto di raccolta di:
- rifiuto residuo non riciclabile;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - oli e batterie auto;
 - amianto - sotto forma degli usuali prodotti commerciali.
8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclo dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.
 9. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
 10. Le associazioni di volontariato saranno supportate dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore

per lo sviluppo delle attività regolate dalla legge 155/2003, denominata anche “del Buon Samaritano”, la quale agevola la cessione di derrate alimentari alle ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti per ridurre gli sprechi alimentari e sostenere gli enti assistenziali. Le catene commerciali e di ristorazione, le mense aziendali, pubbliche e private, le aziende alimentari ed altri soggetti produttori di derrate in surplus, potranno eventualmente beneficiare di specifiche riduzioni tariffarie legate alla riduzione della produzione di rifiuti organici.

TITOLO III - COMPORTAMENTI DA TENERSI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA

ART. 18 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile

1. Il rifiuto residuo non riciclabile è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettera a) - 3° punto ed individuato per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Il rifiuto residuo non riciclabile **non** deve essere conferito con i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali - in particolare - i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione o inerti, le carogne e le materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto residuo non riciclabile può essere svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta “domiciliare” viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato;
 - il materiale deve essere introdotto nei contenitori rigidi utilizzando sacchetti chiusi.
4. E' vietato il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.

ART. 19 Raccolta del rifiuto organico

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettera a) - 1° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto organico può avvenire con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto organico può essere svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta “domiciliare” viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile e di colore dedicato;
 - il materiale deve essere introdotto nei contenitori utilizzando esclusivamente sacchetti forniti dal Gestore o equivalenti (materiali biodegradabili, compostabili e/o materbi).

ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame (lattine) purché non contaminati da sostanze pericolose.
Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - contenitori dei materiali sopra indicati, vuoti e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto sostanze pericolose;
 - contenitori dei materiali sopra indicati, etichettati con simboli tossico e infiammabile, che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, completamente

- vuoti e perfettamente puliti;
 - imballaggi in genere in alluminio e accuratamente puliti.
2. La raccolta differenziata del rifiuto dei materiali sopra indicati può avvenire:
 - in maniera distinta per ciascuna tipologia di materiale o congiunta con una o più delle rimanenti, secondo le indicazioni del Gestore;
 - attraverso raccolte stradali, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali (codici CER);
 - salvo quanto già indicato al Titolo II, secondo le seguenti modalità:
 - a) la raccolta “stradale” viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - b) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - c) per la raccolta di materiali che escludono la plastica (vetro, barattolame) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti.
 3. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio o di bottiglie di plastica in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, didattiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangia lattine/bottiglie.
 4. Per le lastre di vetro, anche provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) se assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, è possibile il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso i Centri di Raccolta, oppure mediante raccolte specifiche con gestione regolata mediante apposita convenzione tra gestore e utenza.

ART. 21 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone di cui all’art. 4 - comma 1- lettera a) -2° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può avvenire attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta con contenitore del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può essere svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta “stradale” viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - tutto il materiale deve essere introdotto il più possibile pulito per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti in materiale plastico.
4. Laddove previsto, il Gestore organizza anche un servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone prodotto dalle utenze non domestiche. Il rifiuto deve essere stoccato dagli utenti o a terra in pile ordinate o in appositi roll pack. Tale servizio può essere svolto indicativamente con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con periodicità definita in funzione della zona specifica;
 - l’utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato con il Gestore ;
 - l’utente deve avere cura che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
 - il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume;
 - la raccolta riguarda esclusivamente il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, e non potrà essere conferita la frazione merceologica simile costituita da carta;
 - il materiale deve essere conferito senza essere contaminato da altre frazioni di diversa natura.
5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l’ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro di Raccolta con le modalità di cui al Titolo del presente Regolamento, oppure mediante raccolte specifiche con gestione regolata mediante apposita convenzione tra gestore e utenza.

ART. 22 Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettera a) - 4° punto, privi da impurità e contaminazioni dovute alla presenza di altri materiali, ed individuati nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, la frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private, se non trattata tramite compostaggio domestico, può essere intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna al punto di raccolta apposito (Centro di Raccolta);
 - mediante conferimento presso le vasche di metallo apposite installate in alcuni punti del territorio Comunale;
 - ritiro presso l'utente, con modalità comunicate dal Gestore, laddove questo servizio è stato attivato in qualità di raccolta domiciliare ("giroverde").
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

ART. 23 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati di cui all'art. all'art. 4 - comma 1 - lettera a) - 2° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati, ove attivo, può avvenire attraverso raccolte stradali, oltre che presso i Centri di Raccolta.

ART. 24 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 4 - comma 1 - lettera a) - 5° punto, salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, può essere svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (negozi, supermercati, uffici pubblici, stradali ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - l'utente deve riporre i rifiuti all'interno degli appositi contenitori;
 - non possono essere introdotti o riposti a fianco dei contenitori accumulatori al piombo (es. batterie delle macchine), i quali devono essere invece consegnati al Centro di Raccolta (solo se di origine domestica) con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 25 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani e sono gestiti con le stesse modalità i rifiuti sanitari non pericolosi prodotti dalle strutture sanitarie di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254/2003;
2. I rifiuti di cui al comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani

sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo, laddove la tipologia di rifiuto lo consenta, il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento;

3. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 254/2003 e solamente nel caso in cui sia disponibile un impianto di smaltimento ai sensi e con le condizioni fissate nel medesimo D.P.R.;
4. I rifiuti sanitari di cui al comma precedente, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa, devono essere raccolti con attrezzature e contenitori di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati".

ART. 26 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - contenitori etichettati tossico ed infiammabile contenenti il prodotto;
 - contenitori per vernici;
 - oli esausti minerali;
 - accumulatori per auto e moto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi, costituiti da materiali di impiego domestico, può essere svolto presso i Centri di Raccolta.
3. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ART. 27 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Si tratta dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 6° punto. Tali rifiuti sono costituiti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e da apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti cos] come descritti nell'allegato I del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 e suddivisi nelle categorie da R1 a R5 del D.M. n. 185/2007. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - grandi elettrodomestici;
 - piccoli elettrodomestici;
 - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - apparecchiature di consumo;
 - apparecchiature di illuminazione;
 - strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
 - dispositivi medici;
 - strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - distributori automatici.
2. Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, i rifiuti di cui al comma 1 devono essere:
 - conferiti presso i Centri di Raccolta;
 - consegnati ad un rivenditore in applicazione del DM 121 del 31/05/2016;
 - ove previsto, ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio.
3. I rifiuti elettrici ed elettronici professionali prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti al servizio pubblico.

ART. 28 Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. Si tratta dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 7° punto. In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti delle tipologie indicate negli articoli precedenti e che per dimensione non possono essere conferiti nei contenitori forniti alle utenze (mobili, arredi, elettrodomestici ecc.).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Ufficio Ambiente del Comune di Rio Saliceto;
 - mediante conferimento da parte dell'utenza presso i Centri Raccolta Differenziata.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
 - l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Ufficio Ambiente del Comune di Rio Saliceto, il numero (indicativamente dai tre ai cinque pezzi) e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente;
 - il giorno previsto per la raccolta, il materiale deve essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
4. E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori dei giorni e degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.
5. Le utenze non domestiche, qualora i loro rifiuti ingombranti superino il limite quantitativo di assimilazione deliberato di cui al Titolo VI del presente Regolamento, dovranno provvedere in proprio allo smaltimento.

ART. 29 Rifiuti inerti

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori, che vi provvede in conformità alla normativa specifica.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione devono essere preferibilmente destinati ad attività di recupero; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni in materia.
3. Il Gestore del servizio, negli ambiti di propria competenza, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Gestore del servizio può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili attivando specifici servizi integrativi ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento.
5. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni e consentito, ove previsto dalla capacità ricettiva della struttura, il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro di Raccolta.
6. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

ART. 30 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - l'utente deve riporre il rifiuto all'interno degli appositi contenitori;
 - deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento in funzione del materiale da cui è costituito.
3. In particolare ogni farmacia è dotata di apposito contenitore e conserva quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

ART. 31 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie

1. I rifiuti cimiteriali provenienti da attività cimiteriali ordinarie devono essere collocati negli appositi contenitori forniti dal Gestore, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero e gestiti per ciascuna frazione con le modalità di cui al Titolo II.
2. Per i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, si veda quanto previsto all'art. 41.

ART. 32 Conferimento veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo a un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione, che provvederanno secondo le procedure previste dalla normativa specifica di settore.
2. In caso di veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati o non reclamati dai proprietari, sarà cura del Gestore, in accordo con il Comune, provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

ART. 33 Cestini stradali

1. Nell'ambito dei servizi previsti dal Piano annuale delle attività, l'Amministrazione Comunale può richiedere al Gestore l'installazione ed il periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. Dove possibile in caso di sostituzione, occorre provvedere all'installazione dei cestini multimateriale per la raccolta differenziata.
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune, in eventuale accordo con il Gestore, garantendo un'uniformità all'interno del territorio.
4. È fatto divieto di danneggiare, imbrattare tali contenitori, affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli, utilizzarli per il conferimento dei rifiuti per cui sia stato predisposto un servizio dedicato.

TITOLO IV - SERVIZI DI RACCOLTA ALL'APERTO

ART. 34 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni

1. I rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera c), vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Gestore del servizio in esecuzione di quanto previsto dal Piano annuale delle attività.
2. Salvo accordi specifici, sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

ART. 35 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade e aree pubbliche e prevede:
 - lo spazzamento esclusivamente meccanizzato, secondo programmi ed itinerari prestabiliti;
 - lo spazzamento meccanizzato in combinata a quello manuale, secondo programmi ed itinerari prestabiliti;
 - lo spazzamento manuale, se necessario, che interessa in particolare marciapiedi e tratti di strada non accessibili ai mezzi meccanici o con particolari necessità di manutenzione;
 - la pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente;
2. Il perimetro di esercizio del servizio, che rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche e di raccolta dei rifiuti urbani esterni, è definito in accordo tra, Comune e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale delle attività.
3. Eventuali ulteriori aree, che i possessori delle medesime intendessero sottoporre a pulizia periodica da parte del Gestore, anche contestuale alla pulizia di aree pubbliche, sono da considerarsi oggetto di libera contrattazione tra il Gestore ed i possessori di dette aree, essendo il relativo costo a totale ed esclusivo carico di questi ultimi.
4. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal Comune d'intesa con il soggetto Gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore, e sono riassunte in una tabella riepilogativa delle attività annuali condivise da allegarsi al piano economico finanziario del Comune e al PAA.
5. I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Il Gestore, può intervenire in particolari aree in centro abitato, per esigenze di servizio condivise con il Comune (quali ad esempio la pulizia dei mercati), attivando turni di lavoro pre notturni o notturni.
8. Interventi su particolari aree private ad uso pubblico verranno eseguiti esclusivamente su richiesta scritta del Comune.

ART. 36 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori/cestini, la gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento, differenziando le varie tipologie di rifiuto.

ART. 37 Pulizia delle aree mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il Gestore.
3. Per la pulizia dei mercati, in accordo tra Amministrazione Comunale e Gestore, sono stabilite modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale e/le Guardie Giurate Volontarie, incaricate alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
5. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dal Gestore, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale.
6. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica vale quanto previsto dall'art. 38.

ART. 38 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, gli spettacoli viaggianti, gli esercizi stagionali all'aperto ecc., nel caso in cui le manifestazioni stesse, comportino una presunta produzione di rifiuti, dovranno comunicare al Gestore del servizio la data ed il programma delle attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, specificando le aree e le superfici che verranno utilizzate.
2. Nei casi di cui al comma precedente (attività con presunta produzione di rifiuti), il soggetto organizzatore deve sottoscrivere apposito accordo col gestore del servizio circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco di strutture occupate anche parzialmente dagli addetti;
3. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II e III del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'iniziativa.
4. E' fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle attività, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e, ove siano previste somministrazioni di cibi e vivande, porre in essere modalità tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
5. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.
6. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve

risultare libera e pulita entro il tempo fissato dall'autorizzazione comunale e comunque nel più breve tempo possibile.

7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio dovrà ricadere sui promotori delle attività di cui trattasi, pertanto eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio sono ad essi imputati, ad esclusione delle attività istituzionali (feste religiose, civili e di tradizione) definite annualmente in apposito elenco inserito nel Piano annuale delle attività e degli interventi.
8. Gli interventi di pulizia straordinaria, trasferimento cassonetti, campane per il vetro, fornitura di cestini e simili attività realizzate dal gestore, sono a carico del soggetto organizzatore, che dovrà sottoscrivere accordi con il gestore.

ART. 39 Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura.

ART. 40 Carico e scarico di materiali e pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

ART. 41 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti diversi da quelli derivanti da attività cimiteriale ordinaria di cui all'art. 31, provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, ecc., devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico dei parenti della salma.
4. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
5. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 42 Finalità dei Centri di Raccolta

1. I centri di raccolta sono aree recintate e presidiate dove è possibile portare rifiuti e materiali recuperabili.
2. Le finalità principali dei Centri di Raccolta (di seguito: "CdR"), sono le seguenti integrative di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 8.4.2008, n. 31623, come modificato dal DM 13.5.2009, n. 39665:
 - integrare, ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo;
 - favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.
3. Nel CdR sono ammessi:
 - il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui al DM 08/04/2008 e s.m.m.;
 - lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore del CdR, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.

ART. 43 Utilizzatori del servizio

1. Sono ammessi alla fruizione del CdR le seguenti tipologie di utenze:
 - le utenze domestiche;
 - utenze non domestiche aventi sede legale o unità produttiva nel territorio locale, solo per il conferimento di rifiuti assimilati come definiti al Titolo VI del presente Regolamento. Per eventuali quantitativi di rifiuto assimilato agli urbani eccedenti la ricettività della struttura (ad es. per utenze stagionali) sarà possibile definire con il Gestore del CdR modalità di conferimento programmate alternative od integrative.
2. I rifiuti prodotti dalle utenze di cui al comma precedente possono essere conferiti anche attraverso il Gestore del servizio pubblico.

ART. 44 Orari di apertura

1. Gli orari di apertura del CdR, al pubblico e agli operatori comunali, vengono fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani annuali delle attività e devono essere esposti all'ingresso del CdR.
2. In presenza di variazioni agli orari il Gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti.
3. L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità della struttura), qualora ciò venga disposto dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale.
4. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al CdR durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

ART. 45 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento avviene in due fasi distinte successive:
 - accesso, registrazione utente tracciato obbligatorio solo per non domestiche, controllo visivo dei rifiuti: successivamente alla presentazione del conferente al personale addetto, questo dovrà provvedere a:
 - identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di un badge o similare, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente ammesso; ◦ identificare la tipologia di rifiuto (accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dal presente regolamento);
 - identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica); ◦ compilare l'apposita dichiarazione del materiale, obbligatoria per le utenze non domestiche, che in particolari casi, al fine di monitorare i flussi dei conferimenti, potrà essere attivata anche per utenze domestiche.
 - Conferimento rifiuti nelle aree predisposte: il conferitore accede agli spazi di deposito, anche con il proprio veicolo, e deposita i rifiuti nelle aree appositamente predisposte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonistica e dal personale addetto.
2. I soggetti conferitori di rifiuti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, delle disposizioni riportate su apposite tabelle affisse all'ingresso ed all'interno del CdR ed alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto, in particolare:
 - divieto di abbandono di materiali o rifiuti fuori dal CdR o nei pressi dell'ingresso;
 - obbligo di accedere al CdR solamente negli orari di apertura agli utenti;
 - rispetto dell'ordine di accesso all'interno dell'area del CdR indicato dal personale addetto;
 - obbligo di dare la precedenza alle operazioni di carico - scarico - movimentazione da parte di mezzi del Gestore o ditte incaricate dallo stesso;
 - obbligo di conferire esclusivamente i materiali ammessi e già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
 - obbligo di soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
3. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
4. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
6. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
7. Comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto sopra previsto potranno dal luogo da parte del personale addetto a richiami verbali: gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo d'immediato allontanamento dal CdR e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Titolo VII a carico dei trasgressori.
8. Le infrazioni saranno comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.
9. Al fine di consentire il corretto funzionamento del CdR, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità recettiva del CdR.
10. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il CdR.

ART. 46 Tipologie di rifiuto ammesse

1. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite all'interno del CdR sono quelle previste dal DM 08/04/2008 e s.m.m.;
2. La responsabilità e quindi la potestà di definizione della tipologia di rifiuto conferita è totalmente a carico del personale di custodia, pertanto l'utente è tenuto a seguirne le indicazioni per un corretto deposito ed una corretta compilazione dei moduli di conferimento.
3. I rifiuti pericolosi (es. acidi, solventi, neon, etc.) devono essere perfettamente riconoscibili dall'etichetta.
4. Sulla base di condizioni locali, delle dotazioni e delle capacità di ricezione dei CdR, le tipologie di materiali nei diversi CdR potranno essere ridotte: tale condizione verrà di anno in anno definita per ciascun Centro, unitamente agli orari di apertura, nell'ambito del Piano annuale delle attività

ART. 47 Sicurezza del Gestore e degli utenti

1. Il CdR è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza, nonché di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
2. Tutte le attività svolte nel CdR devono svolgersi nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro.
3. In caso di emergenze ed incidenti durante gli orari di apertura il personale di custodia del CdR dovrà essere a conoscenza delle procedure di emergenza ed attivare il pronto intervento dei soggetti preposti.
4. Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica fuori da eventuali contenitori o aree che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza: sarà compito del personale preposto alla custodia la pulizia del CdR al fine di garantire che l'area sia pulita da tali materiali pericolosi e che nessun materiale rimanga fuori dagli spazi appositi.
5. Qualora all'interno del CdR si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti.

ART. 48 Compiti del personale addetto

1. Sarà compito degli addetti alla custodia verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi, informare gli utenti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori.
2. Nei casi previsti il personale sarà tenuto a registrare su di un apposito registro/modulo la data del conferimento, il nominativo e la residenza dell'utente, nonché a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita.
3. Nella propria attività di sorveglianza, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area il personale di custodia provvederà a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del CdR. Eventuali violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 49 Oneri dei produttori e dei detentori

1. Sono rifiuti speciali quelli di cui all'art. 4 - comma 2; sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli di cui all'art. 4 - comma 1 - lettera b).
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero e dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori o dei detentori sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006: in particolare il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi secondo quanto previsto all'art 188 del D.Lgs. n. 152/2006. La responsabilità del produttore o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa, in particolare, in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta in quanto assimilabili agli urbani.
4. E' fatto obbligo della distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di speciali pericolosi da quelli relativi agli urbani ed assimilati e di garantirne una adeguata gestione.

ART. 50 Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani

1. I criteri di assimilazione quali - quantitativi dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 2 lett g), nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 comma 2 lett. e) dello stesso D.lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa, i rifiuti aventi le caratteristiche quali - quantitative definite ai successivi articoli 51 e 52.
3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza di Atersir locale e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
 - materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;
 - rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti recuperabili da imballaggi di qualsiasi genere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nei seguenti articoli.

ART. 51 Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo precedente, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, a quelli indicati di seguito, a titolo esemplificativo.
 - imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); Sono esclusi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette;

- accoppiati e poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno non verniciati provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltro e tessuto non tessuto;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali, purché non polverosi, scarti materiali plastici allo stato solido;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili, non polverosi e/o a fibra;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale plastico, tessuto, legno;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti, non di origine animale, della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti, deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili;
- scarti e residui vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiature e simili);
- accessori per l'informatica con l'esclusione di rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti di cui sopra, una volta assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità saranno ammessi al servizio pubblico di raccolta.

ART. 52 Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art.50, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente articolo, la cui quantità complessiva non sia superiore a due volte il coefficiente di produttività specifico (Kd) definito dal D.P.R. n.158/1999 espresso in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato di superficie (assoggettata a tariffa o tassa).

Per quanto riguarda i rifiuti residui indifferenziati non recuperabili da avviare a smaltimento, il suddetto limite non sia superiore alla meta del coefficiente di produttività specifico (Kd) espresso in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato di superficie (assoggettata a tariffa o tassa).

2. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre per le altre frazioni devono essere considerati come limiti derogabili in seguito a:
 - verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio,
 - lo svolgimento del servizio della quantità eccedente i limiti dell'assimilazione comporti benefici alla gestione del servizio pubblico.

ART. 53 Requisiti per assimilazione: procedure di accertamenti

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.
2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte.

3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:
- su iniziativa del Gestore ovvero del Comune, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
 - su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - ultima dichiarazione m.u.d. nei casi previsti dalla normativa;
 - dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la consegna a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali;
 - superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
4. Le richieste di accertamento dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune ed al Gestore del Servizio nel caso in cui lo stesso sia titolare della gestione della tariffa ovvero al Comune negli altri casi. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche entro 180 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, ove necessario, alla variazione delle modalità di gestione del rifiuto: se dalle verifiche emergessero violazioni o sospette violazioni se ne dovrà dare comunicazione al Comune.
5. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purché autorizzati all'esercizio dell'attività.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 54 Divieti

1. Chiunque è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente Regolamento. Le violazioni in esso previste, in cui per ognuna viene indicata la relativa sanzione pecuniaria, sono elencate nella delibera del Consiglio d'Ambito ATERSIR del 26 luglio 2016 (CAMB/2016/51), di approvazione del Regolamento di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il sistema sanzionatorio:

VIOLAZIONE	VIOLAZIONE IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO	MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	Art.10 comma 6 Art. 14 comma 3	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	Artt. 24 - 26 -30	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	Art. 10 comma 7	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	Art. 14 commi 3 e 5	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	Art.14 comma 2	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	Art. 12 comma 12	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Esecuzione di scritte indelebili o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione o danneggiamento sulle attrezzature rese disponibili dal gestore o dal Comune di Rio Saliceto per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	Art. 12 comma 12 Art. 33 comma 5	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni	Art. 13	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
Esposizione di rifiuti in giorni od orari non consentiti di:	Art. 13 comma 11	€		
Rifiuti urbani non ingombranti	Art. 13 comma 11	€ 26,00	€ 104,00	€ 56,00
Rifiuti urbani ingombranti	Art. 13 comma 11	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00

Rifiuti urbani pericolosi	Art. 13 comma 11	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	Art. 14 comma 5	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	Art. 14 comma 5	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Utilizzo di cestini portarifiuti pubblici per il conferimento di rifiuti urbani domestici	Art. 33 comma 5	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	Art. 38	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	Art. 36	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	Art. 38	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	Art. 37	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	Art. 15 comma 5	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,0
Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio	Art. 8 comma 4	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	Art. 13	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
Collocazione delle compostiere, casse di compostaggio e compostaggio in cumulo a distanze inferiori a quelle indicate dal presente regolamento.	art.15 comma 8	€ 50,00	€ 300,00	€100,00
Violazione delle modalità di raccolta previste per apparecchiature elettriche ed	art.27 comma 2	€ 83,00	€500,00	€300,00

elettroniche (RAEE)				
Conferimento dei rifiuti provenienti da lavori edili nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	art.29 comma 6	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
Mancata pulizia e spazzamento delle aree scoperte private recintate e non (anche nel caso di rifiuti depositati da terzi)	art.39 comma 1	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancata pulizia e sgombero dei rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate	art.39 comma 2	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancata pulizia dell'area dai rifiuti prodotti nelle operazioni di carico e scarico di merci e materiali	art.40 comma 1	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività, da parte dei titolari di esercizi, dei concessionari delle attività mercatali e di qualsiasi gruppo di cittadini che organizzano feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo.	art.36 comma 2 art.37 comma 2 art.38 comma 4	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	art.39 comma 1	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dei CDR senza la debita autorizzazione, non rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo, inclusa la sosta di veicoli in spazzamento.	art.45 comma 1-2	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso e divieto di accesso ai CDR al di fuori degli orari di apertura	art.45 comma 2 lett.a)-b)	50	300	100
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel Presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche	art.51 comma 1 art.52 comma 1-2-3-4	50	300	100
Conferimento di rifiuti organici negli appositi contenitori con sacchetti non idonei (plastiche compostabili o mater-bi)	Art 19 comma 3	25	100	50
Conferimento di rifiuto secco riciclabile carta/cartone o vetro e lattine in sacchi di plastica	Art 20 comma 2; art 21 comma 3	25	100	50

ART. 55 Vigilanza

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può essere effettuato dagli agenti della polizia municipale, dal personale di vigilanza ed ispettivo dell'AUSL, delle guardie giurate ecologiche volontarie e dagli ispettori ambientali ove presenti.
2. Le verifiche del rispetto delle norme e delle disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento, vengono effettuate anche mediante ispezioni all'interno dei contenitori utilizzati da tutte le utenze del territorio comunale.

ART. 56 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo, D. Lgs. 152/06 e delibera del Consiglio d'Ambito ATERSIR, del 26 luglio 2016 - CAMB/2016/51, che altresì individua l'Autorità competente a ricevere il rapporto, ovvero il Sindaco del Comune di Rio Saliceto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 26,00 ed un massimo di Euro 900,00 per ogni infrazione contestata, come indicato nella relativa tabella del precedente art.54 e pertanto non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 7-bis del D.lgs 267/2000, in quanto recepimento delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2015;
3. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi all'amministratore e/o ove non individuato ai condomini in solido fra loro.
4. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 57 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento diviene obbligatorio ai sensi del Capo II, artt. 10 e 15 c.d. "preleggi al Codice Civile". Spetta, a chiunque ne abbia l'obbligo, di osservarlo e di farlo osservare.

ART. 58 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

